

Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs n. 50/2016 aggiornato al Correttivo

Qualificazione degli operatori economici in gara

Giorgia Ammendolea

<i>Area Legale Contratti Lavoro</i>
<i>Assimpredil Ance</i>
<i>Giugno 2017</i>

Nuovo codice appalti. Parola d'ordine: qualità e qualificazione

Qualità del progetto esecutivo a gara

Qualità delle stazioni appaltanti

Qualità degli operatori economici

Qualità delle gare: prevale l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'offerta al massimo ribasso

semplificazione

La qualificazione in gara (per gli affidamenti coperti dal sistema SOA)

L'operatore economico è qualificato se è in possesso di una certificazione SOA che corrisponde alle categorie indicate nel bando di gara

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante deve individuare e indicare nella lex specialis oltre alla categoria prevalente anche tutte le altre parti di cui si compone l'opera qualora queste raggiungano un determinato importo (soglia di scorporabilità)

Immodificabilità dei requisiti richiesti nella lex di gara

Necessaria e stretta attinenza dei requisiti richiesti con l'oggetto delle prestazioni da affidare.

I requisiti devono essere proporzionati rispetto al valore dei lavori, servizi e forniture (sviluppo mercato PMI) AG2

Diapositiva 3

AG1

Ammendolea Giorgia; 23/06/2017

AG2

Tale limite è volto anche a realizzare il pieno sviluppo della partecipazione al mercato pubblico delle micro, piccole e medie imprese quale obiettivo eurounitario. Lo sviluppo del mercato delle PMI costituisce infatti obiettivo strategico di Europa 2020 e gli stati membri sono obbligati a rimuovere gli ostacoli per raggiungere tale obiettivo

Ammendolea Giorgia; 23/06/2017

Requisiti di qualificazione in gara: contenuti del bando di lavori



L'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;

La categoria prevalente (importo più elevato)

Le categorie scorporabili di importo superiore al 10% o 150 mila euro;

Le categorie SIOS (da scorporare a prescindere dalle percentuali) - Decreto 10 novembre 2016 n. 248

Le ulteriori lavorazioni non sios non sono scorporate (non si richiede la qualificazione) ma possono essere indicate nel bando ai fini del subappalto

Qualificazione in gara (SOA)


L'impresa singola può partecipare alla gara se in possesso di idonea qualificazione

- a. Nella sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non anche per le ulteriori categorie
- b. Oppure per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi

Ad eccezione delle sios scorporabili (da possedere in gara) > 10%

Attenzione alla regola del divieto di subappalto oltre 30% importo totale dell'appalto

Qualificazione in gara (lavori, servizi e forniture)



Massima apertura del mercato alle PMI (art. 83 c. 2 D.Lgs 50/2011^{AG4} anche per ampliare il novero dei potenziali partecipanti: individuazione dei requisiti nel rispetto della necessaria attinenza con l'oggetto dell'appalto, requisiti proporzionati. Tutto ciò non risulta in contrasto con l'interesse della pubblica amministrazione alla selezione dell'offerta più conveniente^{AG3}

Diapositiva 6

AG3

In questa ottica devono inquadrarsi, a seguito delle nuove direttive europee, i tradizionali limiti imposti dalla stazione appaltante nell'esercizio del potere discrezionale di fissazione dei requisiti di accesso alle procedure di gara. Vedi sentenza Cons Stato 2775 del 28.05.2014

Ammendolea Giorgia; 27/06/2017

AG4

i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Ammendolea Giorgia; 27/06/2017

Qualificazione in gara (lavori, servizi e forniture)

Idoneità professionale

Area
requisiti
soggettivi

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Legati ai candidati ed alla
loro attitudine a porsi
come validi contraenti

AG5

Non possono essere oggetto di avvalimento al pari di
quelli di tipo morale

Diapositiva 7

AG5

iscrizione alla camera di commercio o presso i competenti ordini professionali.

A tal riguardo vige il principio per cui l'iscrizione alla Camera di commercio e la sua coerenza rispetto all'oggetto del contratto da affidare è requisito di ammissione alla gara, che consente di verificare la specifica capacità professionale del concorrente.

Questione se per valutare l'attinenza dell'attività svolta dal concorrente con quella da affidare sia rilevante o meno la descrizione contenuta nell'oggetto sociale. La giurisprudenza maggioritaria e pareri anac: è irrilevante la descrizione contenuta nell'oggetto sociale che risulta dal certificato, bisogna invece effettuare in concreto l'analisi dell'attività svolta. (C.S. 2486/2015-parere precontenzioso AVCP 195/2012.

Ammendolea Giorgia; 28/06/2017

Qualificazione in gara (lavori da 150 mila fino a lavori di importo inferiori a 20 milioni)

Solidità economica
e finanziaria

Capacità
tecnica

Certificazione
SOA (art. 84 c. 1)

Art. 84 c. 1 Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'[articolo 90, comma 8](#), i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 83](#), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Qualificazione in gara. Lavori di importo inferiore a 150 mila euro

DPR 207/2010 Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Qualificazione in gara: lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro

Art. 84 comma 7 D.Lgs 50/2016

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

Alla verifica della
capacità economico
finanziaria

Dato individuato da società di revisione, con riferimento al momento in cui l'impresa partecipa alla gara oppure si può richiedere la cifra d'affari pari a due volte l'importo a base di gara (da realizzarsi nei migliori 5 dei 10 anni)

Alla verifica della capacità
professionale (classifica
illimitata e per lavori di
importo superiore a 100
milioni di euro)

Aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente (presentazione certificati esecuzione lavori)

Qualificazione in gara (servizi e forniture)


Capacità economico - finanziaria

Solidità patrimoniale dell'OE

Indica che l'OE è in grado di fronteggiare finanziariamente l'esecuzione dell'appalto: affidabilità finanziaria

Devono essere proporzionali e adeguati con riferimento all'oggetto dell'appalto

Capacità economico-finanziaria (servizi e forniture)



Capacità tecnica e professionale (servizi e forniture)

Indici legati alle risorse umane e tecniche e alle esperienze pregresse dei concorrenti

Art. 83 c. 6 Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Mezzi di prova: allegato XVII

Superamento del rigoroso divieto di commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e gli elementi dell'offerta

Art. 95 c. 6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato **possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto** AG6

Diapositiva 13

AG6

ovviamente non è possibile che nel medesimo appalto vengano utilizzati i medesimi requisiti sia per la valutazione del soggetto sia per l'attribuzione dei punteggi: non alla doppia valenza tra i criteri di ammissione e quelli di valutazione delle offerte

Ammendolea Giorgia; 28/06/2017

Requisiti ulteriori alle soa? La soa condizione necessaria e sufficiente?

Art. 84 c. 1 soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 83](#), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

DPR 207/2010 Art. 60.

La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. 3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, **l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.** 4. **Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.**

Requisiti ulteriori alla soa. La soa condizione necessaria e sufficiente?

D.Lgs 50/2016 Art. 83 c. 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. (...)

I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Requisiti ulteriori alla soa. Giurisprudenza

Tar Trieste 6.06.2017 n. 202

Il comma 8 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 in continuità con il previgente comma 1 bis dell'articolo 46 del D.Lgs 163/2006 pone il principio di tassatività delle cause di esclusione della gara, comminando la nullità delle previsioni della lex specialis di gara che stabiliscano cause di esclusione ulteriori e diverse rispetto a quelle normativamente fissate.
(già TAR Lombardia Milano sez. IV, sentenza 208/2017)

Tar Lombardia Brescia sez. II 8 marzo 2017 n. 337

Per quanto riguarda gli appalti di lavori, dunque, le capacità tecniche e professionali sono, ad oggi, attestate dal possesso delle qualificazioni SOA richieste nel bando in relazione alla tipologia di appalto per cui è gara.

Considerato, dunque, che nessuna disposizione di legge prevede che la stazione appaltante possa richiedere, per l'affidamento di un appalto di lavori, quale requisito necessario a pena di esclusione, l'aver particolari capacità, quale quella di dimostrare di aver eseguito un fatturato minimo riferito ad una specifica lavorazione tra quelle previste dal progetto, alla luce della normativa vigente e, comunque, in linea con lo spirito della novella sopravvenuta, l'interpretazione fatta propria dalla stazione appaltante non può ritenersi conforme alla legge.

Requisiti ulteriori alle soa. Ulteriori casi

Settori speciali

Delibera Anac 286 del 22 marzo 2017

Tanto premesso, con riguardo alla qualificazione, occorre osservare che, ai sensi delle disposizioni della Sezione III, Titolo VI, Capo I, Parte II (articoli da 133 a 136) del nuovo Codice, gli enti aggiudicatori possono, alternativamente, istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione, ovvero utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore od organismo terzo (art.134) o, in alternativa, possono accertare i requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria mediante un procedimento autonomo (art. 135), stabilendo di volta in volta, i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici, **che possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 o comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83, alle condizioni stabilite in detto articolo (art. 136).**

Dalle disposizioni richiamate appare, dunque, evidente che la nuova disciplina conferma, anzi, accentua, l'autonomia del sistema di qualificazione nei settori speciali rispetto a quello previsto per i settori ordinari. Ne consegue, come già rilevato da questa Autorità in relazione alla previgente normativa, che «nei settori speciali non trova spazio il principio secondo cui l'attestato di qualificazione SOA è requisito necessario e sufficiente per la qualificazione dei partecipanti ma si risanda il principio secondo cui spetta alle stazioni appaltanti individuare e verificare i requisiti che devono possedere i candidati o i concorrenti, tenuto conto della natura del contratto e in modo proporzionale al valore dello stesso, fermo restando che detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, ovvero lesivi della concorrenza» (Parere sulla Normativa AG37/12 del 20 febbraio 2013; Parere di precontenzioso del 30 aprile 2015, n.61).

Requisiti ulteriori alle soa. Ulteriori casi

«Forcella»

D.Lgs 50/2016 art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque.

Qualificazione in gara. Raggruppamenti temporanei

Nel caso in cui l'impresa singola non sia in grado di partecipare alla gara:



Ati orizzontali

Ati verticali

Ati miste

Ati con cooptazione

Normativa D.lgs 50/2016

Art. 48, art. 83 c. 8;

art. 92 DPR 207/2010

Art. 83 c. 8 Per i soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere d\), e\), f\) e g\)](#), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Raggruppamenti temporanei orizzontali e verticali

Art. 48 D.Lgs 50/2016

c. 1. Nel caso di lavori, per **raggruppamento temporaneo di tipo verticale** si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti; per **raggruppamento di tipo orizzontale** si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Art. 48 D.Lgs 50/2016

c. 6 Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'[articolo 84](#), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Requisiti di ordine generale

Requisiti di
affidabilità e di
moralità

Accertare che l'operatore economico non si trovi in situazioni che potrebbero minare le necessarie qualità morali, indispensabili per assumere commesse pubbliche

Requisiti di ordine generale

Art. 80 comma 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

Art. 108. (Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, le stazioni appaltanti **possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia**, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto (...)

Le stazioni appaltanti **devono risolvere un contratto pubblico** durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Requisiti di ordine generale. Numero chiuso?

Articolo 80
Comma 1



Fattispecie individuate,
analitica individuazione
dei reati


Esclusione
automatica



g) ogni altro delitto da cui derivi, quale **pena accessoria**, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. (Consiglio di Stato)

Abbandonata la tradizionale impostazione che considerava ostativa alla partecipazione alle gare l'aver riportato condanne per reati che andavano identificati dalla stazione appaltante non attraverso una elencazione tassativa ma in base alla loro capacità di incidere negativamente sulla moralità professionale. SOLO COMMA 1

Self cleaning. Art. 80 c. 7



7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **comma 1**, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al **comma 5**, è ammesso a **provare di aver risarcito** o **di essersi impegnato a risarcire** qualunque **danno** causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Requisiti di ordine generale. Rilevanza temporale

Rilevanza temporale: per quanto tempo l'operatore economico deve astenersi dalla partecipazione alle gare?

Art. 80 comma 10

Se c'è una sentenza di condanna



10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Se c'è pena accessoria si guarda la durata di questa (che non può mai superare i 5 anni)

Se manca la pena accessoria o se non si stabilisce la durata di questa, la durata è pari a 5 anni (la pena principale deve avere durata pari o superiore a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, in questo caso si guarda la pena principale)

Se non c'è una sentenza di condanna (illecito professionale)



3 anni dalla data del suo accertamento definitivo

Requisiti di ordine generale. Articolo 80 c. 5. Torna la discrezionalità della stazione appaltante.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di **gravi infrazioni debitamente accertate** alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente Codice;

c) L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Moralità
professionale

Capacità
tecnico -
professionale

Requisiti di ordine generale

Problema

Dal testo dell'articolo 80 manca qualunque tipo di obbligo per le imprese di dichiarare l'esistenza o meno di pregresse condanne riportate per reati diversi da quelli che sono invece elencati dal primo comma dell'art. 80.

Ciò rileva ai fini del comma 5 perché implica una valutazione dell'operatore economico il quale si trova costretto ad effettuare una valutazione concreta di eventuali reati da loro perpetrati che potrebbero astrattamente essere considerati rilevanti ai fini del comma 5

Come qualificarsi in gara. Il DGUE: documento di gara unico europeo

Fonti normative:



Articolo 59 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Lett. a.a. della Legge Delega;
Art. 85 D.Lgs 50/2016

Def. direttiva: consiste in una autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa i requisiti richiesti.

Def. direttiva: il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice.

Quanti modelli esistono



La Commissione europea, con la pubblicazione del regolamento UE 2016/7, **del 5 gennaio 2016** ha stabilito il modello di formulario per il DGUE, corredato da apposite istruzioni. Nelle istruzioni poste a corredo del regolamento, viene attribuita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida per meglio precisare l'utilizzo del DGUE nei singoli Stati.

Modello della
Commissione
Europea



Nell'esercizio di tale prerogativa il MIT ha adottato, con apposito comunicato (pubblicato in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016, le Linee guida con cui ha fornito alle Stazioni appaltanti alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Modello
del MIT

Fonti di riferimento per la compilazione del DGUE «nazionale»

Linee Guida del MIT , Comunicato
pubblicato in G.U. n. 170 del 22 luglio
2016.

Comunicato Anac del 26 ottobre 2016
recante «Indicazioni alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici
sulla definizione dell'ambito soggettivo
dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sullo
svolgimento delle verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti ai sensi del DPR 445/2000
mediante l'utilizzo del modello di DGUE

Obbligo di utilizzo del modello DGUE (linee guida del MIT)

IL DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Fanno eccezione i seguenti casi per i quali l'utilizzo del DGUE è rimesso alla volontà della stazione appaltante:

Affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40 mila euro

Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 63 del Decreto 50/2016, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 2 (casi di precedente gara andata deserta o nella quale non sia stata presentata alcuna offerta appropriata)

I soggetti che devono compilare il DGUE

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE

In caso di raggruppamento, RTI, consorzi ordinari, Reti di imprese, Geie deve essere presentato un DGUE distinto per ciascuno degli operatori economici partecipanti.

In caso di avvalimento, ciascun soggetto ausiliario deve presentare un DGUE distinto

In caso di subappalto ai sensi dell'art. 105 c, 6 del D.Lgs 50/2016 (terna), e laddove sia richiesto espressamente dal bando, ciascun subappaltatore deve presentare un DGUE distinto.

Il DGUE potrà essere utilizzato in fase esecutiva per le dichiarazioni dei subappaltatori

Soggetti verificati ai sensi dell'articolo 80 comma 1, 2 e 3

Comunicato Anac
del 26 ottobre 2016

Soggetti con poteri
di legale
rappresentanza

soggetti inseriti negli
organi del CDA: membri
del Consiglio di
amministrazione o
amministratori delegati;

soggetti anche non
inseriti negli organi
del CDA ma che
hanno procure di
legale rappresentanza
(procuratori ad
negotia) o institori;

Soggetti con funzione di
direzione, vigilanza o controllo
sulla società, a prescindere dai
poteri di legale rappresentanza

inseriti in determinati **organi**:
membri del Collegio sindacale;
sindaco; membri del Comitato
per il controllo sulla gestione o
membri del Consiglio di gestione;
membri del Consiglio di
sorveglianza;

anche se non inseriti negli
organi sopra riportati, singoli
dipendenti o professionisti con
poteri di direzione e gestione
dell'impresa o **di controllo**
come il revisore contabile e
l'Organismo di Vigilanza.

Quesiti frequenti

Come vanno rese le dichiarazioni da parte dei soggetti diversi dal legale rappresentante?

Comunicato Anac
del 26 ottobre 2016

i singoli soggetti diversi dal legale rappresentante che devono essere verificati con riferimento al requisito di cui al comma 1 dell'art. 80, **non devono presentare dichiarazioni singole separate, ma è sufficiente che il legale rappresentante firmi il DGUE in quanto questo si intende riferito anche a questi soggetti.**

Quesiti frequenti

E' necessario riportare i riferimenti e i nominativi dei soggetti verificati ai sensi del comma 3?

Comunicato Anac
del 26 ottobre 2016

Nel Comunicato si precisa inoltre che **non risulta necessario presentare in sede di gara l'indicazione dei singoli nominativi, ma questi verranno richiesti solamente al momento di verifica delle dichiarazioni rese.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giorgia Ammendolea

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo di singole fattispecie né un parere legale. Il contenuto è basato sulla normativa e gli atti vigenti alla data di predisposizione.

10 gennaio 2017